



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante *“Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”*, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- VISTO** il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante *“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;
- VISTO** l’art. 19 del sopra menzionato D.L. n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che: *“Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l’altro, la procedura e i criteri per l’individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;
- VISTO** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lett. a) del comma 2, dell’art. 1 del DM 25 maggio 2022;
- CONSIDERATO** che la novellata lett. a) del comma 2, dell’art. 1 del DM 25 maggio 2022 stabilisce che, nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall’art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.A., quale Commissario straordinario, nel caso di *“durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria”*;
- VISTO** il decreto del Tribunale di Vigevano del 1° luglio 2009, con il quale è stata dichiarata l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A.;



- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2009, con il quale è stato nominato Commissario straordinario nella predetta procedura il Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;
- VISTO** il decreto del Tribunale di Vigevano del 22 settembre 2011, che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa di Cablelettra S.p.A. in a.s.;
- RILEVATO** che, in virtù della citata lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del DM 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.A. quale Commissario straordinario, essendosi aperta la procedura madre di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A. da più di dieci anni, anche tenendo conto del periodo temporale di amministrazione giudiziaria (22 novembre 2018-14 maggio 2024) conseguente all'adozione della misura di prevenzione di confisca e sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali di Cablelettra, disposti dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, nell'ambito del procedimento penale R.G.M.P. 27/2011;
- VISTA** la nota prot. 18428 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla l. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti del Commissario straordinario di Cablelettra S.p.A. in a.s. e di Fintecna S.p.A. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato Organo Commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.A., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, DM 25 maggio 2022;
- VISTI** la nota di riscontro del Commissario straordinario prot. 20781 del 20 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;
- RILEVATO** che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dal Commissario straordinario non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A., atteso che il tempo massimo di diciotto mesi stimato dal Commissario deve necessariamente tenere conto della rappresentata situazione del patrimonio immobiliare, anche estero, ancora da realizzare, e, pertanto, non potrebbe far ritenere imminente la chiusura sulla scorta di quanto rappresentato dal medesimo Commissario in relazione alle articolate attività di liquidazione ancora in corso;
- CONSIDERATO** che le rappresentate attività ancora da realizzare non consentono, pertanto, di poter individuare elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A., neppure in via prognostica;



- CONSIDERATO** che l'art. 19, comma 3-*bis*, del D.L. n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del DM 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;
- RILEVATO** che, una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento, in tempi ragionevoli, delle residue attività liquidatorie, distributive e di definizione del contenzioso, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;
- RITENUTO** che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A., ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della permanenza di attività liquidatorie del patrimonio immobiliare e di definizione dei contenziosi pendenti ancora da completare;
- RITENUTO** opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del D.L. n. 118/2021, Fintecna S.p.A. quale Commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A. in sostituzione del Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe;
- ACQUISITA** la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.A.;

DECRETA

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Cablelettra S.p.A. è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.A. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione Generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione Generale competente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d. lgs. 270/1999.

Roma,

IL MINISTRO